

## I

**Notaio - Procedimento disciplinare - Partecipazione - Delega a componente del consiglio - Ammissibilità.** (L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 153, 155).

*Il Consiglio Notarile può delegare un componente del Collegio a partecipare al procedimento avanti alla Commissione Regionale di disciplina (1).*

Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 1202; Pres. Petitti; Rel. Varrone; P.M. Pepe (concl. parz. conf.) (cassa App. Venezia, 9 gennaio 2018).

## II

**Notaio - Procedimento disciplinare - Promovimento - Consiglio notarile del locus commissi delicti - Legittimazione - Sussistenza.** (L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153).

*Il Consiglio Notarile del luogo dell'illecito, ove diverso da quello di iscrizione del notaio incolpato, può promuovere l'azione disciplinare (2).*

Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2020, n. 6302; Pres. Petitti; Rel. Gorjan; P.M. Pepe (concl. conf.) (conferma App. Ancona, 12 marzo 2018).

---

### **(1-2) QUESTIONI DI PROCEDURA AVANTI ALLE COMMISSIONI DISCIPLINARI NOTARILI** di *Gianluca Sicchiero*

**Sommario:** 1. La competenza per l'iniziativa disciplinare notarile. - 2. La rappresentanza del Consiglio distrettuale avanti la Commissione.

#### 1. *La competenza per l'iniziativa disciplinare notarile*

La competenza ad indagare e poi a promuovere l'azione disciplinare spetta anzitutto in via generale al Consiglio Notarile in cui il notaio è iscritto, es-

(*Omissis*) – 1. - Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione *ex art.* 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 153 e 155 legge notarile per avere la Corte d'Appello di Venezia ritenuto idonea la delega al consigliere notaio XX, a partecipare in luogo del Presidente del Consiglio Notarile di X, notaio ZZ, al procedimento disciplinare a carico della ricorrente avanti la CO.RE.Di. Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto con conseguente nullità del provvedimento disciplinare e del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Venezia. A parere del ricorrente la possibilità per il Presidente del Consiglio Notarile di conferire delega di rappresentanza ad altro consigliere, peraltro sulla base di un ragionamento di pura opportunità, senza alcun riferimento normativo è erronea ed è anche smentita dalla presenza del Presidente a due udienze del procedimento disciplinare contro il notaio. La delega conferita al suddetto consigliere violerebbe apertamente l'art. 90 l.n., secondo cui in mancanza del Presidente e del Segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio. Sicché sarebbe del tutto inconferente il richiamo agli artt. 153 e 155 legge notarile.

---

sendo demandato a questo il controllo sui notai di appartenenza *ex art.* 93, comma 1 e 93-*bis* l.n. (1).

Spetta però anche al Consiglio del Distretto in cui il fatto è stato commesso, stante la legittimazione indicata dall'art. 153 l.n.: la Cassazione, così confermando un precedente reso tra altri soggetti (2), non ha infatti condiviso la tesi per cui il promovimento spetterebbe al solo Presidente del C.N. distrettuale di iscrizione del notaio, confinando quindi i poteri del C.N. del luogo dell'illecito entro la mera sollecitazione al Consiglio Distrettuale di iscrizione.

La decisione ci pare corretta perché l'art. 153 l.n. indica tutti i soggetti cui è concessa "l'iniziativa del procedimento disciplinare" e sebbene sia vero che l'art. 93 *ter* l.n. precisi che il Presidente del C.N. distrettuale deve attivarsi quando ravvisa un illecito, ciò non significa che solo lui possa attivarsi.

Un'indicazione si ricava infatti proprio dall'art. 93-*ter* l.n., che individua la competenza per il promovimento dell'azione disciplinare in capo al Consiglio di attuale iscrizione, precisando però che questo Consiglio «se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al Consiglio di tale distretto».

Dunque non esiste una competenza esclusiva del C.N. di attuale iscrizione, altrimenti che potrebbe fare, nel caso appena indicato, il C.N. del luogo della precedente iscrizione?

Tale soluzione è poi confermata dalla relazione all'art. 12 del d.l. n. 1/2012, che ha modificato l'art. 153 l.n., indicando in proposito che «poiché secondo le norme vigenti il potere di promuovere il procedimento disciplinare spetta al procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ed al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è ubicata la sua sede, sempre al fine di garantire il buon andamento della funzione, la potestà di promuovere l'azione disciplinare viene estesa anche al

---

(1) Così anche **S. Lanzillotti** e **M.E. La Torre**, in *La legge notarile*, a cura di Boero e Ieva, Milano, 2014, *sub* art. 93, p. 655.

(2) CoreDi Triveneto, 24 febbraio 2017, inedita.

1.2. - Il motivo è infondato. Il procedimento disciplinare a carico dei notai è stato radicalmente innovato a seguito del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione della l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 7, comma 1, lett. e)) che ha previsto numerose modifiche della l. n. 89 del 1913 (legge notarile) in particolare riguardo alle sanzioni disciplinari e al relativo procedimento. La l. n. 89 del 1913, art. 153 prevede che: “L’iniziativa del procedimento disciplinare spetta: a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso; b) al Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del Distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso; c) al Capo dell’Archivio Notarile territorialmente competente per l’ispezione di cui all’art. 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli artt. 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso Capo dell’Archivio dalla legge, nonché al Conservatore incaricato ai sensi dell’art. 129, comma 1, lett. a), secondo periodo. Ai sensi degli artt. 93, 93 bis e 93 ter l.n. è consentita la più ampia facoltà istruttoria in capo al Consiglio o al suo Presidente per delega dello stesso, come il po-

---

procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell’estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della Corte d’appello».

Aggiungiamo che la funzione essenziale dell’art. 93 ter l.n. si individua nella precisazione per cui il C.N. distrettuale promuove “per il tramite del Presidente”, sicché questa disposizione ha la funzione di indicare che l’iniziativa non spetta in modo solitario al Presidente, ma occorre una delibera che a tanto lo legittimi, diversamente da quanto ovviamente accade per l’iniziativa presa dal P.M. o dal Conservatore dell’Archivio Notarile.

Tale precisazione ha portata generale e quindi vale anche per l’iniziativa presa dal C.N. del *locus commissi delicti*, se diverso da quello di iscrizione.

Vero è che il coordinamento tra le disposizioni indicate è mancato a causa dei continui interventi cui la legge notarile è stata sottoposta e può dar luogo a questioni su cui occorre riflettere.

Infatti ben può essere che il notaio sia iscritto attualmente in un distretto diverso da quello in cui era iscritto al tempo dei fatti e perfino che questi fatti siano accaduti, in tutto o in parte, in altro distretto ancora (stipule ricorrenti presso terzi procacciatori) e ciò sembra porre problemi di possibili sovrapposizioni delle attività di indagini: la disposizione fissa infatti le ipotesi senza precisare se una competenza prevalga sull’altra.

In tal modo si delinea un conflitto rispetto alle competenze indicate dall’art. 153, dato che il legislatore è intervenuto nel 2012 solo sull’art. 153, aggiungendo la competenza del Consiglio Notarile del luogo del fatto, senza però coordinare questa disposizione con l’art. 93-ter, che la concentra sul solo Consiglio di iscrizione.

D’altro canto con il comma 139, lett. c), l. n. 208/2015 vi è stata una piccola modifica dell’art. 93-bis l.n., che non ha provveduto tuttavia ad alcun coordinamento delle altre norme con l’art. 153 l.n., dal che si potrebbe perfino trarre argomento per la conferma della prevalenza dell’art. 93-ter l.n.!

È evidente che chi ha formulato la modifica dell’art. 153 l.n. non si è posto il problema della sistematicità e ha dato vita ad una soluzione di continui-

tere di “assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici” o anche la possibilità di “richiedere informazioni a soggetti privati”, così come l’audizione dell’incolpato. Il comma 2 del citato art. 153 l.n. prevede che: “Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. Nella richiesta di procedimento l’organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni”.

La censura relativa alla violazione dell’art. 153 l.n., pertanto, si rivela del tutto infondata, in quanto correttamente la Corte d’Appello ha richiamato tale norma riferendola alla diversa fase dell’iniziativa disciplinare, distinguendola dalla fase successiva del procedimento cui si riferiva, invece, la delibera con la quale il consiglio notarile di X aveva delegato un suo componente a rappresentarlo dinanzi alla Commissione Regionale di disciplina. A tal proposito giova precisare che la CO.RE.DI ex art. 148 l.n., è un organo amministrativo e non giurisdizionale, sicché in tale fase deve farsi applicazione delle regole del procedimento amministrativo e non di quelle processuali. In tale fase del procedimento disciplinare, successiva all’incolpazione, l’art. 155 l.n. prevede che il Presidente della Commissione assegni il proce-

---

tà che il CNN ha affrontato in conformità con l’intervento del legislatore del 2012, precisando che l’attribuzione del potere di iniziativa disciplinare comporta anche quello delle indagini, sussistendo un «nesso di inscindibilità funzionale che lega l’iniziativa del procedimento disciplinare e di poteri di accertamento finalizzati alla sua instaurazione» (3).

Il fatto è che esiste un vero pasticcio tra le disposizioni ed occorre verificare quale sia la minor forzatura al sistema che deriva dal consentire l’iniziativa sempre al consiglio del luogo del fatto, come sembra indicare l’art. 153 l.n. contro la lettera dell’art. 93-ter l.n. oppure consentirla al solo consiglio distrettuale, come dice l’art. 93-ter l.n. a scapito dell’art. 153 l.n..

Una soluzione che riduce al minimo le forzature può delinearsi rilevando che il Consiglio Notarile di iscrizione attuale è sempre competente per gli illeciti commessi attualmente dal proprio iscritto, mentre non lo è per gli illeciti del proprio iscritto compiuti anteriormente, quando era iscritto ad altro distretto.

Una spiegazione può darsi rilevando che in quel luogo è più facile raccogliere eventuali informazioni, sebbene le prove dovranno assumersi concretamente avanti la commissione di disciplina, qualora si giunga a promuovere l’azione.

Un’altra è che in quel modo si prevengono richieste strumentali di cambio di sede, peraltro non certo agevoli da ottenere visti i tempi tecnici e la necessità di vincere la graduatoria anche per il cambio di sede, sicché questa ci pare la spiegazione meno attendibile.

Ancora, si può evidenziare che solo il consiglio di iscrizione del tempo ha notizia di eventuali precedenti che comportino le conseguenze della recidiva, spiegazione che però si può aggiungere alla prima più che porsi in antitesi.

Resta comunque il fatto che la ragione, quale che sia, appare in fin dei conti irrilevante, perché è la discrasia tra le norme che va ricomposta.

In tal senso, coordinando le norme previgenti e l’intervento scomposto del 2012, l’iniziativa del Consiglio, diverso da quello distrettuale di attuale

---

(3) Quesito di deontologia n. 12-2015/D a firma **D. Cambareri**.

dimento al Collegio nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, designi il relatore e dia immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al Consiglio Notarile del Distretto in cui il notaio ha sede, nonché al notaio incolpato. Il Presidente del Collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima. A sua volta il successivo art. 156 *bis* l.n. stabilisce che: "il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore. Il notaio può farsi assistere da un altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il Presidente del Consiglio Notarile ed il Conservatore dell'Archivio Notarile possono farsi assistere da un avvocato. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati". La procedura ora descritta, dunque, nella fase istruttoria ammette la possibilità di delega da parte del Consiglio dell'Ordine notarile al Presidente e per la discussione davanti alla CO.RE.DI. prevede che

---

iscrizione, dovrebbe consentirsi per i fatti ivi compiuti attualmente, quale *locus commissi delicti*, a prescindere cioè dalla circostanza che il notaio sia iscritto o meno a quel Consiglio.

È invece preclusa la possibilità di promovimento da parte di un Consiglio Notarile per fatti interamente commessi nel Distretto di altro Consiglio quando il notaio sia iscritto a tale diverso Distretto, come ha detto la citata inedita decisione di CoreDi Triveneto 24 febbraio 2017, per la semplice ragione che non è il Consiglio né del *locus commissi delicti* né di iscrizione.

Si noti peraltro, come già detto, che un illecito disciplinare può essere commesso in più Distretti: ad es. stante la competenza territoriale regionale del notaio (art. 26 l.n.) l'utilizzo di strutture di terzi (art. 31, lett. f) Principi deontologia) è un illecito che si consuma nel luogo del terzo e quindi può accadere che la violazione si consumi in più Distretti: in tal caso ogni Consiglio è legittimato ad indagare, compreso tuttavia quello di iscrizione, perché ha la vigilanza sul comportamento del notaio iscritto (art. 93, comma 1, n. 1).

Questo significa, ad es., che se un notaio si trasferisca durante le indagini, il Consiglio cui apparteneva, sempre competente, potrà proseguire le proprie indagini anche se i fatti siano stati commessi in altro Distretto. Tuttavia se un Consiglio ritenga opportuno trasmettere gli atti ad un altro, ad es. a quello del *locus commissi delicti*, questo non sarebbe vincolato a portare a termine il procedimento, potendo valutare autonomamente i fatti così come ne riceva notizia e quindi, ad es., archiviare subito il procedimento, perché le proprie valutazioni siano magari del tutto diverse da quelle dell'altro Consiglio.

Qui all'evidenza potrebbe sorgere un conflitto tra iniziative disciplinari, specie se un C.N. decidesse di non procedere e l'altro sì: in queste ipotesi deve ritenersi che spetti alla Commissione di disciplina giudicare di fronte alla richiesta di uno qualsiasi dei Consigli competenti, senza essere in alcun modo vincolata dalla scelta di chi abbia deciso di non procedere.

C'è peraltro da osservare che in caso di iniziativa di più Consigli, sebbene la legge notarile non preveda il caso, la Commissione dovrà riunire i procedimenti, perché la valutazione deve essere unitaria.

possa parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, anche mediante l'assistenza di un avvocato. La ricorrente non precisa nel ricorso, se davanti la CO.RE.DI. il Consiglio dell'Ordine Notarile fosse rappresentato o meno da un avvocato o se fosse presente esclusivamente per mezzo del delegato del Presidente e non chiarisce quali attività si erano svolte nelle due occasioni in cui era presente il suddetto delegato e quale lesione al diritto di difesa la delega avrebbe comportato. In ogni caso, in disparte le ragioni di inammissibilità del motivo per difetto di specificità *ex art. 366 c.p.c.*, comma 1, n. 4, deve affermarsi che non vi è alcun impedimento alla possibilità per il Presidente del Consiglio dell'Ordine Notarile di delegare per la partecipazione alla discussione davanti la CO.RE.DI. un altro componente del medesimo organo, qualora non abbia ritenuto di farsi rappresentare da un avvocato e che la Corte d'Appello di Venezia ha correttamente interpretato le norme che governano il procedimento disciplinare. Del tutto inconferente, infatti, è il richiamo all'art. 90 della legge notarile, che disciplina la differente ipotesi del funzionamento del Consiglio dell'Ordine Notarile in caso di mancanza del Presidente e del Segretario, prevedendo che gli stessi siano sostituiti rispettivamente dal più anziano e dal meno anziano tra i membri del Consiglio. D'altra parte, an-

---

Lo stesso va detto quando l'azione disciplinare sia proposta tanto da un Consiglio Notarile quanto da un Conservatore dell'Archivio, laddove ad es. (il caso è concreto) durante un'ispezione biennale emergano fatti di rilevanza diversa, essendo quelle deontologiche precluse all'iniziativa del conservatore dell'Archivio (4).

Quanto agli altri organi, il Procuratore della Repubblica legittimato dalla lett. b) dell'art. 153 l.n. è tanto quello del Tribunale nel cui circondario è stato commesso il fatto quanto quello del circondario ove ha sede il notaio; si può quindi parlare di un generale potere di impulso dell'azione disciplinare in capo al P.M. (5), che peraltro può anche limitarsi a trasmettere le proprie indicazioni al Consiglio Notarile del luogo del fatto perché si attivi, senza promuovere egli stesso l'azione disciplinare.

Questo però senza dimenticare che il P.M., in caso di attivazione del processo penale, deve trasmettere gli atti al Presidente del Consiglio Notarile di iscrizione *ex art. 158-quinquies l.n.*

Quanto al Capo dell'Archivio Notarile, la sua competenza è legata alle ispezioni per cui sia territorialmente competente (6). Vero è tuttavia che durante queste ispezioni potrebbe emergere un illecito commesso da altro notaio, ad es. una nullità di un atto allegato ad un atto che viene ispezionato. In tal caso riteniamo che egli non possa attivare un procedimento se il notaio non appartenga al Distretto dell'Archivio, dovendolo trasmettere semmai sia al Consiglio Notarile per i profili deontologici sia all'Archivio di attuale iscrizione, vista la testuale limitazione contenuta nella lett. c) del comma 1 dell'art. 153 l.n..

Qualora invece, per qualsivoglia ragione, un evento solo disciplinarmente rilevante giungesse al vaglio di un diverso Capo dell'Archivio o Conservatore, egli potrà solo segnalarlo al Consiglio di iscrizione perché l'art. 129, comma 2, l.n. ha una portata più generale, da intendersi nel senso di sottrarre al Capo dell'Archivio Notarile qualsiasi potere di attivare il procedimen-

---

(4) Così Coredi Triveneto, 8 agosto 2019; id., 7 maggio 2010; **V. Tenore**, in *Il notaio e le sue quattro responsabilità*, a cura di V. Tenore, Milano, 2016, pp. 97-98.

(5) **V. Tenore**, *cit.*, p. 97.

(6) **E. Protetti, P. De Martinis, C. Di Zenzo**, *La legge notarile*, Milano, 2016, p. 615.

che in altri casi è espressamente prevista la facoltà di delega del Presidente del Consiglio Notarile ad altro componente dell'Organo (ad es. art. 39 l.n.). In conclusione, la delega in oggetto era del tutto legittima e mai avrebbe potuto inficiare la procedura amministrativa che si è svolta davanti la Commissione Regionale di disciplina, nel regolare contraddittorio tra le parti, senza alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente. (*Omissis*).

## II

(*Omissis*) – Con la seconda ragione di doglianza la F. deduce violazione di norme giuridiche portate l. n. 89 del 1913, *ex artt.* 92 *bis*, 93, 93 *bis*, 93 *ter*, 152 e 153, novellata *ex d.lgs.* n. 249 del 2006, poiché erroneamente il Collegio dorico ha ritenuto abilitato al promovimento dell'azione disciplinare anche il Presidente del Consiglio Notarile di X – luogo dei commessi illeciti – benché ella fosse iscritta presso il Collegio Notarile di Y. Dunque, ad opinione della ricorrente, doveva trovare applicazione la norma *ex art.* 93 *ter* legge notarile novella-

---

to disciplinare per violazione di norme deontologiche, a maggior ragione quindi se non sia quello territorialmente competente.

È invece certamente esclusa l'iniziativa a soggetti diversi da quelli testualmente indicati dalla legge notarile (7).

### 2. *La rappresentanza del Consiglio distrettuale avanti la Commissione*

La questione relativa alla partecipazione nel procedimento disciplinare, di un Consigliere in luogo del Presidente, è stata ben risolta dal S.C. nel senso che non vi è alcuna disposizione che la impedisca.

A tal fine è anzitutto necessario distinguere la fase istruttoria operata autonomamente dai soggetti cui la legge attribuisce poteri ispettivi o di indagine, nell'ambito delle loro competenze, ovvero il Consiglio distrettuale, il Consiglio Nazionale, il Conservatore dell'Archivio, il Ministero della Giustizia ed il Pubblico Ministero, dalla fase eventuale e successiva del procedimento disciplinare.

Nella prima fase, infatti, ogni organo assume le informazioni che ritiene opportune – o doverose, come accade quando il Conservatore proceda alle ispezioni obbligatorie – rispetto alle quali l'attività di indagine non è di per sé lesiva dei diritti del notaio, laddove non debordi in comportamenti vessatori.

Si può infatti ipotizzare, per ragioni di teoria, un Consiglio Notarile che decida di perseguire uno specifico notaio con continue ispezioni mirate a rendergli la vita impossibile, ma qui all'evidenza non è l'attività ispettiva a venire in considerazione, quanto la deviazione del potere ispettivo dalle funzioni per cui è attribuito, con possibile sconfinamento nell'alveo della rilevanza penale.

Questa prima fase è retta, per le competenze assegnate ai Consigli e ad al Conservatore, dal titolo IV della legge notarile e, segnatamente, dagli artt. 87-95 per i Consigli distrettuali, 93 *bis*, comma 3, per il Consiglio Naziona-

---

(7) V. Tenore, *cit.*, p. 98.

ta, che individua nel Consiglio notarile d'appartenenza il soggetto legittimato a promuovere l'azione disciplinare, posto che dovevano esser distinti i concetti di "iniziativa" e "promovimento" del procedimento disciplinare. In tal modo ad opinione della ricorrente trovavano conciliazione armonica le norme portate *ex artt.* 93 *ter* e 153 legge notarile novellata, poiché l'iniziativa spettava anche al Presidente del Collegio Notarile individuato in forza del luogo di commesso illecito, mentre il promovimento dell'azione disciplinare competeva al Collegio Notarile di iscrizione.

L'argomentazione critica svolta dalla F. non appare meritevole di accoglimento in quanto non supportata dalla lettera della legge. Difatti il testo dell'art. 93 *ter*, risulta inserito nella legge notarile dal d.lgs. n. 249 del 2006, mentre il testo dell'art. 153 fu novellato anche dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del d.l. n. 1 del 2012. Difatti nella legge di conversione al fine di rendere omogenea l'iniziativa disciplinare riconosciuta al Procuratore della Repubblica – ampliata anche al P.M. del *locus commissi* – venne anche previsto che detta facoltà fosse riconosciuta al Presidente del Collegio Notarile del luogo in cui viene commesso l'illecito. Dunque è positivamente previsto dalla legge che – anche – il Presidente del Collegio No-

---

le, artt. 96-117 e 128-129, per l'Archivio notarile; dagli artt. 95 e 127 per il Ministero della Giustizia e per il Pubblico Ministero, con l'aggiunta che l'attività ispettiva del conservatore è disciplinata anche dal regolamento n. 1326 del 1914, quella del Ministero è regolata altresì dalla l. n. 241/1990 mentre quella del Pubblico Ministero dal codice di procedura penale.

Vi è poi la fase successiva, eventuale ed ipotetica, dell'esercizio dell'azione disciplinare, che è retta dagli artt. 148 ss. l.n., contenuti nel capo III del titolo VI e che non è dunque regolata dalle disposizioni citate in precedenza, essendo invece considerata una fase disciplinata in modo autosufficiente.

In relazione a questa specifica fase, peraltro, nessuna disposizione prevede una costituzione formale delle parti nel procedimento né esiste la dichiarazione di contumacia (8) della parte che non si costituisca, perché si tratta di disposizioni pensate per il processo civile, mentre la ormai consolidata giurisprudenza del S.C. qualifica questa come fase amministrativa (9).

L'organo che ha chiesto l'attivazione del procedimento disciplinare ne è comunque già parte, al pari del notaio incolpato e del Consiglio di appartenenza, se non sia l'organo richiedente, essendo tutti destinatari dell'avviso *ex art.* 155 l.n. ed essendo loro attribuito il diritto di presentare memorie e documenti; non è invece parte necessaria il Procuratore della Repubblica se non sia organo che ha chiesto il procedimento (10); tantomeno lo è il Capo dell'Archivio Notarile per le questioni diverse da quelle che può sollevare *ex art.* 129 l.n..

Il punto essenziale del problema in esame è che la presenza di questi soggetti nel procedimento è facoltativa (art. 156 *bis* l.n.) (11), sicché se l'organo

---

(8) Parla invece proprio di contumacia **G. Santarcangelo**, *Il procedimento disciplinare a carico dei notai*, Milano, 2007, pp. 156 e 162.

(9) Per i riferimenti v. **G. Sicchiero**, *Il procedimento disciplinare notarile, aggiornamento 2018-2019*, in questa *Rivista*, 2020, pp. 39 ss..

(10) Cass, 4 gennaio 2010, n. 3: "nei procedimenti che si svolgono a carico dei notai davanti alla commissione regionale di disciplina non deve essere dato avviso del provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione al procuratore della repubblica presso il tribunale, che non abbia esercitato l'azione disciplinare".

(11) **F. Parente**, in *La legge notarile*, a cura di P. Boero e M. Ieva, Milano, 2014, *sub art.* 156 *bis*, p. 850; **G. Lorcet**, in *La legge notarile commentata*, a cura di R. Casu e G. Sicchiero, Torino, 2010, *sub artt.* 153 ss., p. 584.



tarile competente in relazione al luogo in cui furono poste in essere le condotte illecite sia abilitato al promovimento dell'azione disciplinare avanti il COREDI, e nella specie detto soggetto era effettivamente il Presidente del Collegio notarile di X. La norma posta nel 2012 non entra in conflitto con la disposizione del 2006 *ex art. 93 ter* legge notarile, poiché amplia la previsione di questa e non incide sulla sua operatività, ponendo in essere una legittimazione concorrente come riconosciuto al Procuratore della Repubblica. L'argomentazione critica, fondata sull'osservazione che l'attività di sorveglianza sull'operato del notaio è assegnata al Collegio Notarile d'appartenenza, non rileva ai fini della questione sottoposta a questa Corte poiché attiene alla fase della raccolta degli elementi lumeggianti la concorrenza della condotta assunta siccome illecita disciplinarmente; fase necessariamente antecedente al promovimento dell'azione disciplinare, oggetto della questione sottoposta alla Corte. Dunque non concorre alcuna violazione delle norme citate della legge notarile novellata, posto che risulta positivamente previsto da detto provvedimento legislativo la legittimazione anche – nella specie – del Presidente del Collegio ... poiché nel suo distretto vennero commessi gli illeciti contestati alla notaio F. (*Omissis*).

---

promovente o il Consiglio distrettuale o il notaio stesso non compaiano, la commissione deciderà senza di loro.

Già da questa indicazione si può comprendere come l'ipotetica presenza "irregolare" di una delle parti non può causare maggiori effetti, per le altre parti, della sua assenza.

Il problema è che mentre la legge notarile indica che il notaio può comparire anche a mezzo di procuratore speciale, nulla si dice a proposito delle altre parti e quindi che accade, ad es., se il Presidente del Consiglio Notarile, in caso di assenza che non consenta un rinvio, ad es. per malattia, intenda farsi sostituire da un consigliere?

Una soluzione può trarsi *a contrariis* in conformità a quanto appena accennato: visto che la legge tace per lui mentre lo consente per il notaio, la risposta può essere negativa.

Quella contraria, ora accolta in linea generale con la sentenza in esame, si ricava invece dall'art. 160 l.n.: poiché il punto non è regolato in alcun modo né vi è materia per trovare risposta in alcuna delle regole del procedimento, in tal caso si deve applicare la l. n. 142/1990 ed il suo art. 1, comma 1 *bis*, indica che, ove non si verta in tema di atti autoritativi, l'attività della p.a. è regolata dal diritto privato.

Siccome qui la presenza del presidente non è diretta ad emettere provvedimenti autoritativi ma solo a partecipare ad un procedimento che, una volta instaurato, deve proseguire anche senza la presenza di alcuna delle parti, allora in base all'art. 1387 c.c. può ritenersi che egli ben possa delegare altro consigliere a rappresentarlo.

Inoltre la possibilità di delega è consentita addirittura per l'esecuzione di misure cautelari (art. 158 *octies* l.n.), regola che è scritta proprio in tema di procedimento disciplinare, enunciando quindi una facoltà che ben appare possibile di applicazione analogica ad altre fasi del procedimento disciplinare.

D'altronde la partecipazione del presidente è diretta solo all'eventuale discussione del ricorso, non potendo né disporre dell'azione disciplinare né opporsi alla richiesta di oblazione *ex art. 145 bis* l.n., sicché non c'è ragione per vietare quella sostituzione.

